

ORIGINALE

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

N. 33 Reg. Delib.

OGGETTO : Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica e situazione economica equivalente.

L'anno duemilauno addì undici del mese di luglio alle ore 21,15 , nella sede dell'Unione.
Previo comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione.

Risultano :

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Borrè Valeria	x	
2	Bottiroli Luigino	x	
3	Carvani Giovanni		x
4	Compostini Ermanno	x	
5	De Cosmis Catia		x
6	Fasani Paolo	x	
7	Lertora Franco	x	
8	Milanesi Silvana	x	
9	Montagna Maurizio	x	
10	Preda Francesco	x	
11	Rovati Ernesto	x	
12	Salvadelli Cristina	x	
13	Scappini Diego	x	
14	Vinciguerra Giovanni	x	
Totale n.		12	2

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr.ssa Elena Vercesi

Il Sig. Fasani Rag. Paolo -Vice Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) E DI QUELLA EQUIVALENTE (ISEE)

Art. 1

Riferimenti Normativi

Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica di coloro che richiedono agevolazioni o contributi alle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare i riferimenti normativi sono:

- D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- D.P.C.M. n. 305 del 21 luglio 1999 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'art. 4, comma 5 del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998;
- D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate".
- DPCM 04.04.2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n.221, in materia di criteri modificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma3, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000, n. 130."
- DPCM 18.05.2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Il presente regolamento fa espresso riferimento alla normativa nazionale e qualora intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delle norme generali o particolari dell'ISE e/o dell'ISEE gli organi competenti dovranno tenerne conto e recepirle totalmente.

Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell'Ente Locale, i regolamenti dei singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

Art. 2

Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contributi e ai servizi erogati dall'Unione Campospinoso Albaredo per i quali sono richieste da parte dei cittadini/utenti agevolazioni per il sostegno alla famiglia e/o alla persona.

Poichè la materia delle politiche sociali potrebbe nel tempo estendersi ad altri servizi, il presente regolamento si applica ai servizi socio-educativi, socio-assistenziali, ai servizi scolastici

integrativi, ai contributi agevolati con contenuti assistenziali e, in ogni caso, a tutte le politiche sociali che l'Unione intenda sottoporre ad applicazione ISEE.

Art. 3 **Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla Legge e di seguito riportati:

- Composizione nucleo familiare;
- Entità del patrimonio familiare;
- Ammontare dei redditi familiari.

In particolare tale indicatore è calcolato come rapporto fra l'indicatore della situazione economica (risultante dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4 **Composizione del nucleo familiare**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fanno parte del nucleo familiare:

- i soggetti componenti la famiglia anagrafica, (risultante nello stato di famiglia);
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare del soggetto di cui sono a carico;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda, per quanto concerne la composizione del nucleo familiare, alle disposizioni di legge vigenti.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

+0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o con invalidità superiore al 66 per cento;

+0,20 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Per i servizi richiesti per i minori, sarà considerato nel nucleo familiare anche il genitore, qualora non separato legalmente, materialmente non convivente con il minore stesso.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il genitore non verrà considerato appartenente al nucleo familiare, ma nel conteggio del reddito del nucleo entrerà anche il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge, sia per il minore che per il coniuge stesso.

Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica equivalente sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento. Parimenti, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISE del nucleo e dell'ISEE del congiunto.

Art. 5

Determinazione del patrimonio familiare

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare familiare sarà costituito da tutti gli immobili posseduti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, da ciascuno dei componenti del nucleo familiare: il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli imponibili definiti ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

A tale valore sarà detratto l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alle detrazioni per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £. 100.000.000. Il valore del P.I. si considera in un unico ammontare arrotondando alle £. 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano le £. 500.

b) Patrimonio mobiliare

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7);
2. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1);

3. Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1);
4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
5. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazioni della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7), ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1);
7. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5).

Dovranno essere indicati i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cosiddetti intermediari. Per ogni soggetto titolare di patrimonio mobiliare dovrà essere indicato il codice o il numero identificativo del soggetto intermediario o gestore (es. codice ABI), nonché la denominazione precisa del gestore o dell'intermediario.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto al milione di lire o suoi multipli.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza una franchigia pari a £. 30.000.000 (Euro 15.493,71).

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi, nella misura del 20% fatte salve le franchigie previste.

Art. 6 Determinazione del reddito familiare

Il reddito familiare è determinato dai seguenti fattori:

1. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

2. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore produzione netta) determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
3. I redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
4. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come da comunicazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

I valori devono essere arrotondati alle 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano le £.500 (es. 1501=2000).

Dal reddito determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di £.10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Il reddito da considerarsi quale indicatore per la determinazione della situazione economica equivalente, sarà quindi determinato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, detratti gli importi di diritto di cui al comma precedente.

Art. 7

Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'Ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente, come definito negli articoli precedenti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello-tipo di cui al DPCM 18.05.2001.

L'Unione, i Centri di Assistenza Fiscale e l'INPS ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;
- variazione del reddito in misura maggiore o minore del 30% sul totale dichiarato; variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;
- variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.

Nel caso in cui le variazioni subentrare comportassero una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

In ogni caso la variazione decorrerà come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo né per l'utente né per l'Unione, sia essa in diminuzione od in aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'autocertificazione di cui sopra;
- presentazione di autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 30 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o modifiche necessarie.

Art. 8 Controlli

La Giunta dell'Unione, con proprio atto e previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione finanziaria, stabilirà tutte le modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Qualora, a seguito di controlli, venissero accertate discordanze tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la somma maggiore dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo mese del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione nei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 Legge 15/68), l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso in cui trattasi di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio dell'Ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio, pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di accertamento, da parte dell'Unione, dei dati corretti.

Art. 9 Accesso alla prestazione agevolata

La determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni agevolate si ispira ai seguenti criteri:

- a) è basata sul principio generale che gli utenti concorrano al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
- b) è stabilita tenendo conto della diversa intensità dei bisogni cui i servizi rispondono.

In ogni caso la prestazione agevolata è strettamente correlata alla tariffa fissata.

Per tutti i servizi, essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe e le conseguenti agevolazioni saranno soggette a variazioni in caso di incremento o decremento del costo sopracitato.

In ogni caso, l'applicazione delle tariffe, non potrà comportare la diminuzione del reddito al di sotto del minimo vitale; pertanto laddove l'importo della contribuzione al costo del servizio comporti l'abbassamento della situazione economica al di sotto del minimo vitale, la stessa dovrà essere ridotta, lasciando all'utente una situazione economica equivalente pari al minimo vitale.

Art. 10

Determinazione del minimo vitale

Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1 gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso di inflazione annuo programmato previsto per l'anno precedente a quello di definizione del minimo vitale.

Il minimo vitale viene aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione annuo programmato.

Per l'anno 2001 l'applicazione dei suddetti criteri consente di determinare il Minimo Vitale, riferito all'indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente la prestazione, come segue: $ISEE = 10.000.000$.

Tale determinazione del minimo vitale tiene conto dell'incidenza della scala parametrica di equivalenza indicata dal Decreto Legislativo 109/1998 per il calcolo del coefficiente del nucleo familiare, incidenza che garantisce equità in presenza di nuclei composti da più persone.

Per la determinazione dell'ISEE in relazione al minimo vitale si procederà secondo i parametri fissati negli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Qualora il calcolo dell'indicatore ISEE, effettuato secondo i criteri riportati negli articoli precedenti (Indicatore reddituale + indicatore patrimoniale / coefficiente del nucleo familiare), dia come risultato un importo uguale a L. 10.000.000 si considererà che il nucleo familiare abbia una situazione economica quantificata come Minimo Vitale.

Art. 11

Erogazione di contributi a sostegno economico del nucleo familiare

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, verranno erogati contributi a sostegno economico del nucleo familiare quando il richiedente certificherà che la spesa sostenuta e rientrante nelle voci di cui ai punti a) e b) faccia scendere la situazione economica equivalente al di sotto del minimo vitale:

- a) spese per canone di locazione;
- b) spese atte a garantire l'esercizio del diritto allo studio in presenza di iscrizioni a scuole medie inferiori e/o superiori statali per quanto concerne l'acquisto di libri di testo, le spese di trasporto e le tasse scolastiche.

Per accedere al contributo, unitamente alla domanda, il richiedente produrrà dichiarazione sostitutiva attestante la propria situazione economica secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento.

Qualora il calcolo evidenzi che le spese di cui ai punti a) e b) del presente articolo facciano scendere la situazione economica equivalente del soggetto richiedente al di sotto del minimo vitale, si provvederà all'erogazione del contributo necessario a che il richiedente possa sostenere tale spesa, unicamente sino al ripristino del minimo vitale.

Art. 12

Tabella fasce ISEE

Per ogni singolo servizio o prestazione, per i quali si prevedano tariffe differenziate a carico degli utenti, l'Unione stabilirà le soglie entro le quali poter usufruire da parte degli utenti di eventuali agevolazioni.

Art. 13

Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa soprandicata.

Art. 14

Prestazioni escluse

Il presente regolamento non disciplina la concessione di prestazioni agevolate e/o di contributi motivati da ragioni nelle quali non entra, in nessun modo, la valutazione della situazione economico/finanziaria del richiedente.

Art. 15

Concorso degli obbligati tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. sono convocati al fine di assicurare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che sono economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, l'Unione si attiverà in ogni caso, verso il richiedente per superare lo stato d'indigenza.

Art. 16
Limiti di accesso alle prestazioni sociali agevolate

Possono beneficiare delle prestazioni sociali agevolate esclusivamente i cittadini residenti nel territorio dell'Unione Campospinoso Albaredo.

E' facoltà dell'Amministrazione di provvedere anche con modalità differenti per particolari esigenze.

Art. 17
Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione delle dichiarazioni, così come ogni altra informazione richiesta per l'erogazione di un servizio o di un intervento sociale, la gestione dell'archivio generale dei documenti relativi all'ISE, troveranno accoglienza in apposite strutture dell'Unione. Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni avverranno nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e del D.Lgs n. 135/99, a tutela e garanzia della privacy di ogni cittadino.

Art. 18
Abrogazione di norme

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art. 19
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prendene visione in qualsiasi momento.

Art. 20
Sperimentazione

Ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs 109/98 e del D.P.CM. n. 221/99 il periodo di sperimentazione è fissato fino al 31.12.2002.

MODELLI-TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
E DELL'ATTESTAZIONE, E RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- ☐ Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- ☐ Assegno di maternità
- ☐ Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- ☐ Mense scolastiche
- ☐ Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- ☐ Agevolazioni per tasse universitarie
- ☐ Prestazioni del diritto allo studio universitario
- ☐ Servizi socio sanitari domiciliari
- ☐ Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- ☐ Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- ☐ Altre prestazioni economiche assistenziali
- ☐ Altro (specificare): _____
- ☐ Altro (specificare): _____

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).
L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente *modello base*, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti *fogli allegati* quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1 Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, D);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, C);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, F);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, P);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, I).

1.2 Il nucleo familiare: casi particolari

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare":

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.

2. La casa di abitazione del nucleo

La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'istituzionario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso.
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "4. La situazione patrimoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (rigo "Reddito complessivo"; ad esempio, rigo RN1 del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni).
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, *immobile per immobile*, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

[illegible]

Totale numero persone componenti il nucleo familiare:

Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l'anno di validità della dichiarazione, scelgono come stato di famiglia di riferimento quello:

☐ del dichiarante☐ del coniuge

(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)

☐ Nel nucleo sono presenti n. ☐ soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% secondo certificazione rilasciata da

☐ Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori

☐ Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto *esclusivamente* dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi da dichiarati

La casa di abitazione del nucleo è situata in via _____ n.° _____
comune _____ prov. _____

La suddetta abitazione è:

di proprietà

☐ In locazione

Per il nucleo che risiede in abitazione in locazione:

Il contratto di locazione è intestato a: _____

Estremi di registrazione del suddetto contratto di locazione: _____

Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: _____

La dichiarazione è compilata integralmente in:

☐ lire

 euro

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A ☐, B ☐, C ☐, D ☐ di pag. 3 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

(luogo)

(data)

(firma)

☐ La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

☐ La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

prov.

Data di nascita

Comune di residenza

prov.

CAP

Indirizzo e n. civico

n. telefonico (facoltativo)

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATTESTAZIONE

DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N. _____ DELL'ENTE _____

Io sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ...

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dal presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A ☐, B ☐, C ☐, D ☐ di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

(luogo)

(data)

(timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Foglio allegato n°. ____ della dichiarazione sostitutiva unica presentata da _____

QUADRO F1 - DATI ANAGRAFICI

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Comune / stato estero di nascita _____ prov. ☐

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via _____ n° civico ☐

comune _____ prov. ☐ CAP ☐

Codice azienda USL ☐ n°. telefono (facoltativo) _____

QUADRO F2 PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- ☐ D - dichiarante
- ☐ C - coniuge
- ☐ F - figlio minore o minore affidato
- ☐ P - altra persona presente nello stato di famiglia
- ☐ N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- ☐ I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- ☐ R - responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3 ATTIVITÀ DEL SOGGETTO

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- ☐ Lavoratore dipendente
- ☐ Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- ☐ Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- ☐ Lavoratore autonomo
- ☐ Libero professionista
- ☐ Imprenditore
- ☐ Disoccupato / in cerca di occupazione
- ☐ Pensionato
- ☐ Casalinga
- ☐ Studente
- ☐ Minore in età non scolare

QUADRO F4 - SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO

Arrotondare alle £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo)

Proventi agrari da dichiarazione IRAP
(per i soli imprenditori agricoli)

Anno di produzione del reddito

QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice intermediario o gestore	Descrizione intermediario o gestore (indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)

QUADRO F6 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione reddituale (Quadro F4).

TIPO DI PATRIMONIO (1)	SITUATO NEL COMUNE DI	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE (2)

(1) utilizzare i seguenti codici: F=fabbricati; TE=terreni edificabili; TA=terreni agricoli.

(2) contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare nel quadro C del modello base.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2, F3 ☐, F4 ☐, F5 ☐, F6 ☐ del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000.

(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)

MODULO PER ACQUISIRE INFORMAZIONI UTILI
RELATIVI AI SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

N°.....obbligati tenuti agli alimenti

Per ogni soggetto tenuto agli alimenti indicare:

- Generalità (nome, cognome, numero di telefono, ecc.,)

- Composizione del proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia)

- Reddito complessivo ai fini IRPEF _____

- Totale sussidi assistenziali _____

Residente in casa di proprietà SI NO

Ammontare del debito residuo del mutuo al 31.12.200 _____

Residente in casa d'affitto SI NO

Canone annuo di locazione _____